



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno Venerdì 04/10/2020 alle ore 19,00 come da avviso regolarmente diramato in data 25/09/2020, si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci presso la "Casa del Volontariato" in Via Correggio, 59 – Monza (MB) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1- Approvazione nuovo Statuto Associazione a seguito riforma del terzo settore e trasformazione da Onlus ad ODV con conseguente cambio dicitura Conto Corrente.
- 2- Conferma Consiglio Direttivo fino a decorrenza mandato.
- 3- Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente Statuto il Presidente Valerio Sormani e su unanime designazione degli intervenuti è chiamata a fungere da segretario Pomati Stefano.

All'ora indicata sono presenti i Sigg.:

BARTESAGHI Francesco; GARDINI Brunella; PAGANINI Maura; PELLEGRINO Vittoria Flavia; POMATI Stefano; SORMANI Giovanni; SORMANI Valerio, CATTANEO Saverio Francesco, BARZAGHI Maria Adele, ROVERETTO Salvatore, RIPAMONTI Franco, GIROTTO Silvana, GARIBOLDI Monica, LONGONI Oriana, CORBETTA Emma, ALASIA Matteo, POZZI Riccardo, CLEMA Domenico, PISTURA Claudia, SORMANI Flavia Irene, BARTESAGHI Ernesto, RIPAMONTI Erika, MALTAGLIATI Maurizia, FOSSATI Daniele, VIVACQUA Concetta.

Il presidente, constatata e fatta constatare la validità della presente assemblea a deliberare, in quanto regolarmente costituita a norma dello Statuto, essendo presenti n° 25 tra soci fondatori e sostenitori, passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1) Viene letta, illustrata e analizzata la bozza del nuovo statuto a seguito dell'entrata in vigore della riforma terzo settore che impone il cambio delle associazioni da Onlus a ODV.

Previa ampia discussione, essendo la tematica squisitamente tecnica, l'assemblea delibera di affidare la revisione ultima dello statuto al Dott. Riccardo Pozzi e alla Dott.ssa Pellegrino Vittoria Flavia affinché, consultandosi con il Consiglio Direttivo, producano e presentino entro il 31 Ottobre 2020 la versione definitiva del nuovo statuto.

L'Assemblea approva, integralmente e al netto delle modifiche che verranno apportate, la bozza dello statuto.

2) L'Assemblea, con voto unanime, delibera la conferma del Consiglio Direttivo sino a decorrenza mandato.

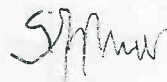
3) Per quanto concerne le Varie ed Eventuali l'assemblea non ha altri argomenti da discutere.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Presidente
Valerio Sormani**



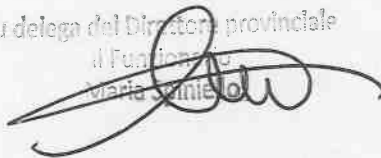
**Il Segretario
Stefano Pomati**



ASSOCIAZIONE ONLUS
 "AMICO SENEGAL"
Via Amati, 8 - Tel. 039/20121551
20800 MONZA (MB)
Cod. Fisc. 13400010156
www.amicosenegal.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 29 ott. 2020
al N. 2640 Serie 3
Esatti € 8.850,76

Su delega del Direttore provinciale
il Funzionario
Veria Comiotto



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICO SENEGAL - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- 1.1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (anche il "Codice del Terzo settore"), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:
"Amico Senegal – Organizzazione di Volontariato", in forma abbreviata "Amico Senegal – ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".
- 1.2. È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo, atto, rapporto o comunicazione rivolta a terzi, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV".
- 1.3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Monza (MB), in via Amati n. 6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
- 1.4. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
- 1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando prevalentemente dello stato della "Repubblica del Senegal", nella regione "Casamance".
- 2.2. L'Associazione opera per garantire un regolare percorso di crescita e di formazione a soggetti in età scolare. L'Associazione può individuare studenti meritevoli a favore dei quali dedicare un sostegno finalizzato al raggiungimento di titoli di studio come diplomi o lauree.
- 2.3. L'Associazione promuove altresì l'assistenza e il sostegno alle donne durante la gravidanza e nel puerperio, che si trovano in condizioni di disagio psicologico, economico o presentano uno stato di salute precario.
- 2.4. L'assistenza e il sostegno ai suindicati soggetti potranno essere perseguiti mediante l'acquisto, la spedizione e la distribuzione di materiale di necessità e sanitario; mediante collaborazioni progettuali e contributi economici finalizzati, a titolo di esempio, alla realizzazione di strutture educative, sanitarie o socialmente rilevanti, a interventi sanitari d'urgenza e al sostegno del personale locale operante presso strutture selezionate.
- 2.5. L'Associazione può promuovere le finalità di cui al presente articolo anche a favore degli altri stati africani.

Art. 3 – Attività di interesse generale

- 3.1. L'Associazione, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, c. 1, lettere i) e u) del Codice del Terzo settore.
- 3.2. L'Associazione, in particolare, persegue le proprie finalità tramite la beneficenza, il sostegno a distanza e la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 a favore dei soggetti di cui ai commi 2 (due) e 3 (tre) dell'articolo precedente.
- 3.3. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà altresì svolgere attività quali l'organizzazione di eventi culturali, artistici o ricreativi, attività di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato, inclusi, a titolo di esempio, incontri di formazione e la predisposizione di materiale informativo e pubblicitario, anche in rete.

- 3.4. Le attività strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali di cui ai commi precedenti sono svolte a esclusivo beneficio dei soggetti indicati nell'articolo che precede, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e altresì della collaborazione di chi è preposto in loco al sostegno, all'educazione o alla cura dei soggetti per i quali l'Associazione opera.

Art. 4 – Attività diverse

- 4.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali di interesse generale individuate nell'articolo 3 (tre) del presente Statuto, purché tali attività assumano carattere meramente secondario e strumentale rispetto a quelle principali e comunque siano coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento.

Art. 5 – Raccolta fondi

- 5.1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con i terzi, l'Associazione realizza attività di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico anche nelle forme di cui all'articolo 4 (quattro) del presente Statuto e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 6 – Ammissione degli associati

- 6.1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 6.2. L'Associazione può prevedere altresì l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.
- 6.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.
- 6.4. Sono associati tutti coloro che, previa domanda presentata ad almeno un membro del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell'Assemblea.
- 6.5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 6.6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta giorni), comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta giorni) per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6.7. La domanda di ammissione all'Associazione deve contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, con particolare riferimento alla facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare sulla decadenza dalla qualifica di associato nell'ipotesi di mancato pagamento per due anni consecutivi della quota associativa.
- 6.8. Gli associati sono suddivisi in Fondatori e Ordinari. I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo; i Soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda nei modi suddetti, vengono ammessi a fare parte dell'Assemblea.
- 6.9. Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

7.1. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento delle finalità associative;
- c) contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
- d) la quota associativa deve essere versata, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) la quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di esclusione dell'associato o di scioglimento e di estinzione dell'Associazione.

7.2. Ciascun associato ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, e, se in regola con il pagamento della quota associativa, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- f) di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

7.3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

- 8.1. La qualità di associato si perde in caso di recesso, di decesso, di esclusione o di scioglimento ed estinzione dell'Associazione.
- 8.2. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 8.3. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione e non ancora adempiute nell'anno dell'esercizio del recesso.
- 8.4. L'associato che non adempia per due anni consecutivi il pagamento della quota associativa può essere escluso dall'Associazione.
- 8.5. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso.
- 8.6. Il provvedimento di esclusione della qualifica di associato è deliberato con voto segreto dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 9.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

- 9.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari che svolgono attività non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 9.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 9.5. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa forfetari.
- 9.6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 10 – Organi sociali

- 10.1. Sono organi dell'Associazione:
- a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo, se nominato;
 - e) il Revisore Legale dei Conti, se nominato.
- 10.2. Gli organi sociali durano fino all'approvazione del terzo esercizio e i loro componenti possono essere rieletti.
- 10.3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – L'Assemblea degli associati

- 11.1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, che hanno acquisito tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 6 (nove) del presente Statuto.
- 11.2. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto. Non è ammesso il voto per delega.
- 11.3. Agli associati che siano Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono essere attribuiti più voti, sino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno eventualmente emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

- 12.1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 12.2. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) determinare e approvare il programma annuale o pluriennale di attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo e fornire un giudizio relativo alle iniziative dell'anno concluso;
 - b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - c) nominare e revocare i componenti degli organi di revisione e controllo, ove previsti;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare il rendiconto di cassa e/o il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.3. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare le modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

- 13.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa (e/o del bilancio di esercizio e/o del bilancio sociale), comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 13.2. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta dell'avviso di prima e seconda convocazione inviata tramite lettera o messaggio di posta elettronica o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.
- 13.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente.
- 13.4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 2/10 (due decimi) degli associati.
- 13.5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia convocato l'Assemblea nei termini di legge o previsti dal presente Statuto, gli altri organi, se presenti, o almeno un decimo (1/10) degli associati possono convocare l'Assemblea nei modi e termini previsti dal presente Statuto.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 14.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
- 14.3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- 14.4. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di video telecomunicazione, previa verifica da parte del Presidente della legittimazione a partecipare dell'associato e che i supporti tecnologici siano conformi alla ricezione e trasmissione di video e audio in modo chiaro ed univoco.
- 14.5. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 14.6. Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.
- 14.7. I voti sono palesi salvo che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 14.8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato tra gli associati presenti, è conservato presso la sede dell'Associazione per la visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

14.9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

- 15.1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
- 15.2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione. Esso opera in conformità agli indirizzi statutari nonché alla volontà espressa dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 15.3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati di comprovata esperienza (associati da almeno due anni).
- 15.4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
- 15.5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
- 15.6. Qualora il Presidente cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i Consiglieri in carica un nuovo Presidente.
- 15.7. Qualora un Consigliere cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea degli associati alla prima riunione utile. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.
- 15.8. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata e senza indugio l'Assemblea degli associati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
- 15.9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.10. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 16.1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità alla legge e allo Statuto, salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione;
 - b) predisporre il rendiconto di cassa e/o il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale; sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - c) definire il programma annuale di attività dell'Associazione, curarne la realizzazione, disponendo delle risorse economiche necessarie in conformità alle finalità associative;
 - d) determinare l'ammontare della quota associativa e le sue modalità di versamento;
 - e) stabilire la destinazione dei fondi raccolti mediante il versamento delle quote associative al finanziamento dei progetti umanitari e/o alle spese implicite dell'Associazione, in ogni caso nel rispetto degli scopi dell'Associazione;
 - f) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
 - g) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 – Organo di Controllo

- 20.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 Codice del Terzo settore.
- 20.2 L'Organo di Controllo rimane in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
- 20.3 L'Organo di Controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
 - e) può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 20.4 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Revisore Legale dei Conti

- 21.1 Il Revisore Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore e deve essere iscritto al relativo registro.
- 21.2 Il Revisore Legale dei Conti per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica e può essere rieletto.

Art. 22 – Libri sociali

- 22.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 22.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
- 22.3 I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 22.4 Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 – Risorse economiche

- 23.1 L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:
- a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) rimborsi da convenzioni;

- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività secondaria e strumentale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 84, c. 1, del Codice del Terzo settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate ammesse dalla legge.

Art. 24 – I beni

- 24.1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.
- 24.2. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili intestati all'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 25 – Rendiconto per cassa e/o Bilancio

- 25.1. L'Associazione deve redigere il rendiconto per cassa e/o il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale. Il rendiconto per cassa e/o il bilancio è redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 25.2. Il rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, che inizia il 1° ottobre di ogni anno per terminare il 30 settembre successivo.
- 25.3. Il rendiconto per cassa e/o il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 23 – Bilancio sociale

- 23.1. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 – Convenzioni

- 24.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 25 – Assicurazione dell'organizzazione

- 25.1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

- 26.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo settore.
- 26.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

- 27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio Direttivo, che nomina allo scopo il liquidatore.
- 27.2. Nel caso il Consiglio Direttivo non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 – Clausola compromissoria

- 27.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
- 27.2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal presidente dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza.
- 27.3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- 27.4. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 28 – Disposizioni finali

- 28.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



ASSOCIAZIONE ONLUS
"AMICO SENEGAL"
Via Amati, 6 - Tel. 039/2021551
20900 MONZA (MB)
Cod. Fisc. 94603480156
www.amicosenegal.it

NOME - COGNOME	FIRMA	C.I. o C.F.
VITTORIA FLAVIA PELLEGRINO	Vittoria Flavia Pellegrino	PLVTR90L70F205W
FRANCESCO SAVERIO CATTANEO	Francesco Saverio Cattaneo	CTTFNCSSDUIF2557
MARIA ADELE BARZAGHI	Maria Adele Barzagli	BRZMDLEOS47F704T
SALVATORE ROUSSETTO	Salvatore Roussetto	RVRSVT55H06F255R
PIRAMONTI FRANCO	Franco Piramonti	RPMFNC50H0PF704V
GIROTO SILVANA	Girotto Silvana	GIPTSVN53E63C96G4
MONICA GARIBOLDI	Monica Gariboldi	GRBMNCS8B46F704H
ORIANA LONGONI	Oriana Longoni	LNHRNO75E6PB72PA
EMMA CRIBETTS	Emma Cribetts	CRBMFB58D60F80614
MARTINO ALACIA	Martino Alacia	LSAMTT83M18F3354
PAGANINI MAURA	Maura Paganini	PGNMRA70A52D138E
SORMANI GIOVANNI	Giovanni Sormani	SRMGNN54E03F704H
RICCARDO BOZZI	Riccardo Bozzi	RRRCRC69E11F205Q
CLEMA DOMENICO	Clema Domenico	CLMDNC53R07I15PC
PISTURA CLAUDIA	Claudia Pistura	PSTCLD55L64Z133H
FLAVIA IRENE SORMANI	Flavia Irene Sormani	SRMFVRQ3H49F704V
VALERIO SORMANI	Valerio Sormani	SRMVLR2CE93F704B
BRUNELLA GARDINI	Brunella Gardini	GRDBNL55L51D704X
ERNESTO BARTESAGHI	Ernesto Bartesaghi	BRTRST50D16B653N
FRANCESCO BARTESAGHI	Francesco Bartesaghi	BRTFNC88T08E063G
ERIKA PIRAMONTI	Erika Piramonti	RPMRKE75H54F704T
MAURIZIA MATAGLIATI	Maurizia Matagliati	MLTMRZ60P62E9210
DANIELE FOSSATI	Daniele Fossati	FSSDNL56S09E617K
VIVACQUA CLOTTIA	CloTTia Vivacqua	VVCCCT70P60D086U
STEFANO POMATI	Stefano Pomati	PMTJFN76M15F205V
 ASSOCIAZIONE "AMICO SENEGAL" Via Amati, 6 - Tel. 039/2021551 20900 MONZA (MB) Cod. Fisc. 84803480156 www.amicosenegal.it ONLUS		